



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Ufficio Affari Amministrativi

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento
Tel. 0461497010 - Fax 0461497079
e-mail serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI
COMUNI DELLA
PROVINCIA

LORO SEDI

Trento, **14 luglio 2003**

Prot. n. **3785/03 - 13-II-PGM**

Oggetto: Entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). Effetti nell'ordinamento provinciale.

Il giorno 30 giugno 2003, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito in legge 1 agosto 2002, n. 185 e non essendo intervenuta un'ulteriore proroga, è entrato in vigore il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301.

Si ricorda che l'entrata in vigore del Testo unico era prevista inizialmente a decorrere dal giorno 1 gennaio 2002, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2002 con l'articolo 5 bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, introdotto con la legge di conversione del decreto 31 dicembre 2001, n. 463, al 1 gennaio 2003 con l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 ed infine al 30 giugno 2003 con la legge di conversione di quest'ultimo decreto 1 agosto 2002, n. 185. Nelle more dell'entrata in vigore del Testo unico, con la legge "Lunardi" od "Obiettivo" 21 dicembre 2001, n. 443 (articolo 1, commi da 6 a 13) erano state dettate nuove disposizioni in materia di edilizia, che introducevano nell'ordinamento statale la cosiddetta "Super DIA", attribuendo contestualmente al Governo la delega ad emanare un decreto legislativo di coordinamento delle nuove disposizioni con quelle recate dal Testo unico. Al predetto coordinamento il Governo ha provveduto con il citato d. lgs. n. 301 del 2002.

Ciò premesso, con la presente nota si intende precisare che nell'ordinamento provinciale nulla è innovato nelle materie disciplinate da norme provinciali ove la provincia ha competenza legislativa primaria, con particolare riferimento alle disposizioni attinenti la materia edilizia. E' noto infatti che la Provincia, in virtù della competenza legislativa

esclusiva ad essa attribuita in materia di “urbanistica e piani regolatori” e “tutela del paesaggio” ai sensi dei numeri 5) e 6) del comma 1 dell’articolo 8 dello Statuto speciale di autonomia, si è data da tempo, con la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, una compiuta disciplina nelle materie predette, ivi compresa la materia edilizia.

Si ritiene infatti che non si possa dubitare dell'inerenza dell'edilizia alla materia "urbanistica", secondo quanto previsto dallo statuto speciale di autonomia e dal previgente articolo 117 della costituzione, ovvero al "governo del territorio", secondo la locuzione ora utilizzata dal nuovo articolo 117 della Costituzione, introdotto con la riforma del Titolo V di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le disposizioni del Testo unico, almeno per quanto riguarda la materia dell'edilizia, intervengono quindi in un campo riservato alla competenza legislativa primaria della Provincia. In ogni caso il Testo unico costituisce uno strumento che dovrebbe essere finalizzato al mero riordino e coordinamento delle norme statali vigenti, introducendo nell'ordinamento le sole innovazioni consentite dalla legge di delega. Nel caso specifico le sole innovazioni ammesse dalla legge di delega (articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50) riguardavano la delegificazione delle norme concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali. Senonché il potere regolamentare in materia di organizzazione e di procedimento non dovrebbe rientrare nella competenza statale, anche alla luce di quanto stabilito dalla riforma costituzionale, le cui norme, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono applicabili anche alla Provincia, a termini dell’articolo 10 della l.cost. n. 3 del 2001.

In ogni caso è lo stesso Testo unico che fa salvo, con il comma 2 dell'articolo 2, l'esercizio della potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, mentre prevede, al comma 1 del medesimo articolo, che le regioni a statuto ordinario esercitino la loro potestà legislativa concorrente in materia di edilizia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal testo unico.

In conclusione, poiché le disposizioni in materia di edilizia recate dal testo unico, anche per le parti innovative introdotte rispetto alle norme statali previgenti, non sono qualificabili come “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica” ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale di autonomia, esse non producono nessun effetto innovativo immediato nell’ordinamento provinciale né comportano un obbligo di adeguamento per il legislatore provinciale. Le innovazioni procedurali ed organizzative introdotte dal Testo unico potranno eventualmente costituire per il legislatore provinciale degli utili spunti per una revisione della legislazione provinciale vigente, nei tempi e con le modalità lasciate all’autonoma decisione del legislatore provinciale medesimo.

Ne consegue che **nella materia edilizia** continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, con particolare riferimento a quelle di cui al Titolo VII (Disciplina delle modificazioni dell’uso del suolo), Titolo VIII (Contributi ed oneri per il rilascio della concessione) e Titolo X (Vigilanza e sanzioni).

E’ fatta salva l’applicazione delle norme del Testo unico corrispondenti alle norme statali previgenti alle quali la legge provinciale fa espresso rinvio. Resta ferma altresì l’applicazione delle norme del Testo unico nelle materie dallo stesso disciplinate nelle quali la Provincia non ha legiferato ovvero non dispone di competenza legislativa. Per tali disposizioni si rinvia ai chiarimenti che potranno fornire le strutture provinciali competenti.

Si applicano ovviamente anche le disposizioni penali previste dal Testo unico, con particolare riferimento a quelle di cui agli articoli 44 e 45 dello stesso riguardanti l'edilizia, in considerazione della pacifica competenza statale in materia. Con l'occasione si portano all'attenzione di codeste amministrazioni comunali le novità introdotte dal Testo unico in tale materia. Le disposizioni previgenti fondavano l'applicazione delle sanzioni penali sul riparto fra opere soggette a concessione ed opere soggette ad autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, collegando il regime sanzionatorio agli interventi soggetti al rilascio di concessione edilizia (articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47).

Il Testo unico ha connesso invece il regime penale alla rilevanza delle opere di trasformazione del territorio, così come individuate dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera e), 10, 22, comma 3, e 44, anziché al titolo abilitativo, modificando, di fatto, le ipotesi di reato precedenti e dando luogo a fondati sospetti di illegittimità costituzionale di tali disposizioni per eccesso di delega.

Resta ferma peraltro la competenza della Magistratura penale nell'individuazione concreta delle ipotesi di reato. Ne consegue che i comuni dovranno continuare a trasmettere all'autorità giudiziaria tutti gli atti concernenti l'accertamento della violazione delle norme edilizie, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della L.P. 22 del 1991, secondo le indicazioni e le procedure di cui alla precedente circolare di questo Ufficio di data 8 aprile 1994, prot. n. 1870/94, concernente "Vigilanza sull'attività edilizia".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

VISTO: IL DIRIGENTE
- ing. Mariano Polli -

PGM